

Generali Italia S.p.A.

# BENI IN COSTRUZIONE - E.A.R.

Polizza di Assicurazione tutti i rischi di montaggio  
Mod. 588/03

**Contraente**

---

**Polizza N.**

---



**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Franchigia</b>	L'importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro.
<b>Indennizzo/ Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Luogo di esecuzione</b>	Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Assicurato effettua i lavori assicurati alla Sez. I.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La quota in percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società</b>	Generali Italia S.p.A.

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per il montaggio.

#### Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

#### Art. 3 - Delimitazioni dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- m) i danni agli impianti od alle opere preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporto aereo;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

#### **Art. 4 - Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione del premio**

La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza, all'inizio dei lavori, deve corrispondere:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;

pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto d'appalto, al prezzo contrattuale dei lavori più il prezzo dei macchinari, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto d'appalto, all'importo pari al prezzo stimato che gli impianti ed i macchinari da installare avranno al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza del contratto di appalto, ogni variazione del prezzo dei macchinari e degli impianti, dei costi di materiali e/o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti e macchinari da installare.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, eseguiti secondo la contabilizzazione riconosciuta dal Committente, devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 (tre) mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

#### **Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. *Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, e a spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.*

### **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 6 - Oggetto della assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con i lavori di montaggio assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

#### **Art. 7 - Definizione di sinistro**

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

#### **Art. 8 - Delimitazione dell'assicurazione**

*Non sono considerati terzi:*

- a) *il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);*

c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

*L'assicurazione non comprende:*

d) *i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonchè in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;*

e) *i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;*

f) *i danni causati da natanti o aeromobili;*

g) *la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;*

h) *i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;*

i) *i danni derivati da polvere;*

l) *i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*

m) *le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;*

n) *i danni da furto;*

o) *i danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti;*

p) *i danni a cose dovuti a vibrazioni;*

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

q) *pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;*

r) *i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;*

s) *i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee.*

### **Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

*La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.*

*La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.*

## CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

### Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi

*La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:*

- a) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, nonché sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi che abbiano causato incendio, esplosione, scoppio;*
  - b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.*

### Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi

*La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.*

*La Società non è altresì obbligata per i danni denunciati oltre la data di scadenza della polizza.*

### Art. 12 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate nel luogo del montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione dei lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

*In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:*

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;*
- b) consegna anche provvisoria di impianti ed opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;*
- c) presa in consegna od uso di impianti ed opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane.*

*Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.*

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

*Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.*

### Art. 13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto dell'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione; *nel caso tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.*



**Art. 14 - Variazione a rischio**

Se durante l'esecuzione dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di montaggio, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

**Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione dei lavori**

*In caso di interruzione o sospensione dei lavori di durata superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.*

In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

*Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.*

**Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate**

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

**Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

**Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La riparazione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 (otto) giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

*L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.*

**Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa,

salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

#### **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

#### **Art. 21 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

*L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.*

*In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.*

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso**

*Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.*

#### **Art. 23 - Onere della prova**

*In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.*

#### **Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

*Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.*

**Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

*L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*

*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

**Art. 26 - Oneri fiscali**

*Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

**Art. 27 - Forma delle comunicazioni**

*Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'Art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.*

**Art. 28 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

### Art. 1 - Esclusione alterazioni trincea

*Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.*

### Art. 2 - Falde freatiche

*Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.*

### Art. 3 - Impianti usati

*Non sono indennizzabili i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad in sufficiente manutenzione, a difetti di materiali, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso.*

### Art. 4 - Impianti chimici e petrolchimici

*Nel caso che sia coperto il collaudo a caldo con introduzione delle materie prime, dal momento dell'introduzione delle materie prime nell'impianto, la Società non indennizza i danni:*

- a) alle unità reforming in seguito a surriscaldamento o rottura dei tubi;*
- b) all'impianto assicurato a causa di surriscaldamento o rottura conseguenti a reazione esotermica;*
- c) all'impianto assicurato in seguito alla mancata osservanza delle tecniche prescritte o in seguito alla disattivazione dei dispositivi di sicurezza;*
- d) ai catalizzatori, salvo diversa pattuizione.*

*La Società non è conseguentemente obbligata per qualsiasi responsabilità che derivi dagli eventi sopra elencati.*

### Art. 5 - Danni ai refrattari

*A partire dall'inizio delle operazioni di collaudo sono risarcibili i danni ai refrattari solo se direttamente conseguenti a danni risarcibili che hanno colpito altre parti degli enti assicurati.*

### Art. 6 - Fondazioni

*Non sono risarcibili i danni derivati da difetti o cedimenti delle fondazioni.*

### Art. 7 - Oleodotti, gasdotti e simili

#### a) Collaudo

*Per collaudo s'intendono esclusivamente le prove idrauliche precedute da eventuali operazioni di lavaggio. L'indennizzabilità dei danni è subordinata all'esecuzione di un preventivo controllo a raggi X delle saldature.*

#### b) Scavo

*Nell'ambito della partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.*

*Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea fino ad una lunghezza massima di scavo per un tratto continuo pari a 100 (cento) metri, misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.*

*L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene.*

**Art. 8 - Oneri fissi**

*Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.*

L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

**Art. 9 - Cantieri costieri**

*La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:*

- 1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;*
- 2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.*

**Art. 10 - Transitio e attracco natanti**

*Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transitio o attracco di natanti in genere.*

**Art. 11 - Delimitazione garanzia in zone sismiche**

*Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di montaggio.*

*Per tale estensione di garanzia, per ogni sinistro e per tutta la durata della polizza valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.*

**Art. 12 - Misure antincendio**

*Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.*

*Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.*

**Art. 13 - Limitazione della assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile**

*La garanzia è prestata alla condizione essenziale che esistano per le opere assicurate e per le opere preesistenti le polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" degli appaltatori e di "Responsabilità Civile Professionisti" per i progettisti.*

*Resta inteso che qualora tali assicurazioni non avessero ad operare perché l'Assicurato non ha provveduto al relativo pagamento di premio o perché non ha attivato in esse la copertura assicurativa o per qualsivoglia altro motivo, che non riguardi una diversa estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà comunque effettuato previa detrazione di un importo pari ai rispettivi limiti massimi di risarcimento stabiliti in tali assicurazioni in relazione alla natura del sinistro.*

*Qualora la condizione di cui al primo comma non sia rispettata, la garanzia prestata propria delle polizze di "Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro" e "Responsabilità Civile Professionisti" non sarà operante rispettivamente a fronte di coloro che non hanno la copertura o la polizza a meno che non sia stata resa operante la Condizione Particolare "29. Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile".*

**Art. 14 - Danni a raccolti, boschi, colture**

*Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.*

### **Art. 15 - Danni per apertura al traffico**

L'Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore di lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.

### **Art. 16 - Opere civili**

*Relativamente alle opere civili previste all'esecuzione dei lavori, la Società non è obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, fermo restando la risarcibilità dei danni materiali, diretti ed accidentali, derivati alle altre cose assicurate.*

### **Art. 17 - Variazione fondo fluviale, lacustre o marino**

*Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.*

### **Art. 18 - Stoccaggio ed immagazzinaggio nel cantiere di lavoro**

*Se il valore del materiale per il montaggio per singolo magazzino supera il valore di € 520.000,00 (cinquecentoventimila), la garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a rispettare le seguenti norme di immagazzinamento:*

- 1. recintare tutto il cantiere o almeno i depositi e garantire la custodia per l'intero arco delle 24 ore;*
- 2. creare una separazione di non meno di 25 (venticinque) metri tra ciascun cumulo di materiale di valore superiore a € 520.000,00 (cinquecentoventimila);*
- 3. avere a disposizione bocchette d'acqua e manichette di lunghezza adeguata all'adduzione dell'acqua dalla presa al cumulo di materiale stoccato.*

## CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)

### SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

#### Art. 19 - Costi di ricostruzione al momento del sinistro

Il secondo comma dell'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così sostituito:  
*L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.*

#### Art. 20 - Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il periodo di montaggio. *Sono esclusi i danni alla parte affetta da detti vizi, difetti ed errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte già eseguita, anche se non danneggiata.*

*E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti a vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione per la parte dei lavori ancora da realizzare.*

*Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo pari al 20% (ventipercento) dell'indennizzo dovuto con il minimo di franchigia ed il massimo indennizzo riportati nella scheda di polizza.*

#### Art. 21 - Opere od impianti preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonchè denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Per opere od impianti preesistenti convenzionalmente si intendono fabbricati, macchinari, impianti e cose che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche se di proprietà di terzi, sia quando si configurino come opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, che quando si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori senza che ne costituiscano l'oggetto.

Ai soli effetti di questa definizione, come luogo di esecuzione delle opere si intende l'area circostante compresa in un raggio di 10 (dieci) metri dal perimetro esterno dell'area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero accesso, se esistente, o dalle strutture esterne del fabbricato al cui interno sono ubicati gli enti interessati dai lavori, o in mancanza della recinzione, dal perimetro esterno dei lavori assicurati alla Sezione I.

*Sono esclusi tutti i danni dovuti a vibrazione.*

*Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, e comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.*

*Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.*

#### Art. 22 - Costi di demolizione o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate - *esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni* - alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 23 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, *al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.*

### **Art. 24 - Manutenzione**

*Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza.*

*Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione.*

### **Art. 25 - Manutenzione estesa**

*Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza.*

*Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione.*

### **Art. 26 - Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere**

A deroga dell'Art. 3 q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritta nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:

1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti od attrezzature di cantiere indicati nell'elenco verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
2. Fermo quanto previsto nell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, *la Società non è inoltre obbligata per:*
  - a) *guasti meccanici od elettrici;*
  - b) *danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;*
  - c) *danni agli pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;*
  - d) *danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;*
  - e) *danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;*
  - f) *danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;*
  - g) *dovuti a furto, tentativo di furto o ad ammanchi di cui non si possa dare spiegazione o constatati soltanto in occasione di inventario;*
3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.  
*Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.*



4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- a.1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub - a.1), difalcato dell'importo stimato come sub - a.2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- b.1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- b.2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub - b.1), difalcato dell'importo stimato come sub - b.2) con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come a.1) meno a.2) eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub - b.1).

*Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l'indennizzo è ridotto in proporzione.*

*Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono escluse dall'indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale.*

*Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.*

#### **Art. 27 - Furto (Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere)**

A parziale deroga della Condizione Particolare 26 comma g), la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di furto comunque perpetrato o anche tentativo di furto.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto ad informare l'Autorità di Polizia.

*Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato 1/3 (unterzo) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo di franchigia ed il massimo di risarcimento riportati nella scheda di polizza.*

#### **Art. 28 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**

A parziale deroga dell'Art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, *ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 10, comma a) sopra menzionato.*

*La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.*

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. *Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a 1/3 (un terzo) dell'indennizzo dovuto con il relativo minimo ed il limite massimo di indennizzo riportati nella scheda di polizza.*

## **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 29 - Inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile**

A deroga della Condizione Particolare "13. Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni di Responsabilità Civile" le condizioni di polizza sono state fissate con il presupposto che non siano operanti per le opere assicurate le polizze indicate nella suddetta Condizione Particolare.

### **Art. 30 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata**

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, *fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.*

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 8 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

*Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - Partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di Responsabilità Civile della Sezione II.*

### **Art. 31 - Rimozione franamento o cedimento di terreno**

A parziale deroga dell'Art. 8 r) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società è obbligata, nell'ambito dei massimali stabiliti in polizza alla Sezione II, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

*Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.*

*Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.*

### **Art. 32 - Cavi o condutture sotterranee**

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni, materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee *solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.*

*Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.*